

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 23/05/2025

FATTO

1) Con ricorso in data 16/12/2024 parte ricorrente ha allegato di aver stipulato con la resistente in data 6/11/2012 un contratto di finanziamento n. ***60 per un importo nominale di Euro 51.600,00, pari a 120 quote di Euro 430,00, poi estinto anticipatamente, come da pertinente conto estintivo del 10/12/2018, previo pagamento a tale data di n. 73 quote scadute, per Euro 31.390,00 e quote residue n. 47 per Euro 20.210,00, per un montante lordo di Euro 51.600,00.

Ciò posto, parte ricorrente lamenta che a seguito di detta estinzione anticipata del finanziamento in esame non sarebbe stato effettuato un corretto storno delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati, in asserita violazione quindi delle disposizioni di cui all'art. 125-sexies del TUB, anche considerati in particolare i principi di cui alla nota sentenza C-383/18 "Lexitor" e alla Sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.

Conclude quindi la ricorrente chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la restituzione di tutti i costi del finanziamento in esame quantificati in:

rimborso commissioni quota non maturata come da conteggio estintivo allegato in copia, pari a Euro 2.450,61 (A), come costi up front come da contratto allegato in copia e gli interessi non goduti pro-rata temporis pari a Euro 1.925,57, come da conteggio estintivo pure allegato in copia.

2) Con controdeduzioni del 3/2/2025, la resistente confermato innanzitutto che parte ricorrente, con lettera di reclamo del 21/5/2024, negativamente riscontrata con propria note dell'8/7/2024, ha chiesto il rimborso di Euro 4.376,18 a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto stipendio, n. ***60, stipulato in data 5/11/2012, segnatamente estinto in corrispondenza della rata n. 73 di un piano di ammortamento di n. 120 rate mensili.

Ciò posto, la resistente essenzialmente eccepisce al riguardo che la pretesa economica quantificata da parte ricorrente in complessivi Euro 4.376,18 sarebbe del tutto infondata, in quanto trattasi di somma già decurtata dal debito residuo conteggiato all'atto di emissione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento in esame.

Obietta inoltre la resistente che la stessa controparte, sia in sede di reclamo, sia nell'ambito del ricorso in esame avrebbe precisato che l'importo di cui sopra è dato dalla somma di (A) + (B), ossia di Euro 2.450,61 + Euro 1.925,57.

Adduce altresì la resistente che entrambi tali importi di cui sopra, indicati nel pertinente conteggio sotto le rispettive voci "Rimborso commissioni quota non maturata" e "Interessi non maturati al 5,10% dal 31/12/2018 alla scadenza" sono contrassegnati da un chiaro segno di sottrazione e di fatto "messi a deconto" del debito iniziale, così come già chiarito dalla scrivente in sede di riscontro al prodromico reclamo del 21.05.2024.

Conclude pertanto la resistente chiedendo di respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata, sia in fatto, sia in diritto, per le ragioni sopra rassegnate e provate per tabulas.

3) Con repliche del 12/03/2024 parte ricorre ribadisce essenzialmente quanto già addotto del ricorso, specificando che il conto estintivo del finanziamento in esame non riporta in modo dettagliato (e dunque trasparente) il titolo e relativo valore dei costi rimborsati; bensì si limita a riportare una somma aggregata a titolo di rimborso, non dando certezza circa la correttezza del calcolo predisposto dall'istituto bancario. Ciò in violazione degli obblighi di trasparenza e corretta informazione, e lamentando altresì la violazione delle norme di cui agli artt. 2, 5, 33 e ss. del Codice del Consumo.

Parte ricorrente insiste quindi nella richiesta di indennizzo di tutti i costi non maturati e per l'accoglimento quindi delle domande di cui al ricorso, nonché di intimazione alla resistente di: i) comunicare il dettaglio dei valori rimborsati; ii) integrare i valori ritenuti dovuti a seguito dell'estinzione anticipata.

DIRITTO

1) La controversia di cui al presente ricorso riguarda la corretta applicazione del principio di equa riduzione del costo di un finanziamento di cui all'art. 125-sexies T.U.B, in relazione alla richiesta, di parte mutuataria e odierna ricorrente, di rimborso di quota parte

delle spese applicate ai sensi di un contratto di finanziamento n. ***60 estinguibile mediante “cessione del quinto” dello stipendio in n. 120 rate mensili e stipulato *inter partes* in data 5/11/2012 e poi estinto anticipatamente, a richiesta del mutuatario, a dicembre 2018, in corrispondenza quindi della rata n. 73 rispetto alle n. 120 rate mensili totali originariamente convenute, come risultante anche dalla copia in atti del pertinente conteggio estintivo elaborato dalla resistente.

2) Al riguardo, il Collegio ha presente che in materia la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» e che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 26525/2019) ha ritenuto che tale principio di diritto è da considerare direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti che, come nel caso in esame, sono stati stipulati anteriormente alla pubblicazione di tale sentenza.

3) Dalle evidenze istruttorie acquisite risulta altresì che nella conclusione del contratto di finanziamento in questione sia intervenuto anche un “intermediario del credito” (con la qualifica di Agente in Attività Finanziaria), la cui attività è descritta nel SECCI e al quale sono state riconosciute apposite “provvigioni” per l'attività svolta. Il contratto di finanziamento in questione risulta contenere inoltre l'indicazione dei costi connessi al credito, nonché clausole in materia di rimborso degli oneri stessi in caso d'estinzione anticipata del finanziamento medesimo.

4) Ciò posto, il Collegio osserva che il pertinente contratto di finanziamento è stato concluso – incontestatamente – prima del 25.07.2021 e pertanto anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) che ha apportato modifiche all'art. 125-sexies del T.U.B.. Risulta così che in relazione all'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento stesso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito conformemente alle diverse disposizioni dello stesso art. 125-sexies del T.U.B. vigenti alla data di della sottoscrizione del contratto de quo, giusta anche l'espressa disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), come da ultimo novellato dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136). Il Collegio ritiene pertanto che anche in questo caso, non siano comunque oggetto di rimborso le relative tasse e imposte.

5) Al riguardo il Collegio ha altresì presente che la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. 2, del suddetto decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, n. 106) limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

6) Pertanto, considerato il tenore del suddetto art. 27 del decreto-legge n. 104/2023, l'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro a seguito della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 e i principi formulati nella decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene che anche nella risoluzione della presente controversia debbano applicarsi i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in questione a seconda della natura *recurring* o *up-front* degli oneri in questione, applicando in particolare:

- a) per i costi *recurring*, un criterio di proporzionalità puro, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;
- b) per i costi *up-front*, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia.

7) Per quanto riguarda le imposte, il Collegio continua a ritenere che esse «non sono soggette a riduzione» come espressamente stabilito dal novellato art. 11-octies, co. 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito.

8) Il Collegio ritiene infatti in generale che ai sensi dell'art. 125-*sexies* del TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front*, ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte. Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

9) Sotto altro profilo, ad avviso di questo Arbitro le spese per l'assistenza legale nella presentazione di un ricorso all'Arbitro medesimo invece di norma non sono dovute in presenza di contenziosi aventi carattere seriale, come è quello oggetto del presente ricorso, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

10) Ciò posto, in merito alle domande formulate da parte ricorrente in relazione al finanziamento in questione, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere come da risultanze di cui alla seguente tabella elaborata secondo i criteri di seguito specificati:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	73
rate residue	47

TAN ▶	5,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	39,17%
- in proporzione alla quota	17,12%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 550,00	€ 215,42	○	€ 94,18	○	€ 94,18
○	comm. agente (recurring)	€ 2.700,00	€ 1.057,50	●	€ 462,34	○	€ 1.057,50
○	comm. finanziatore (recurring)	€ 3.556,88	€ 1.393,11	●	€ 609,07	○	€ 1.393,11
○			€ 0,00	○	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	○	€ 0,00	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 2.450,61	
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 94,18
						interessi legali	si

In particolare, il Collegio evidenzia che l'elaborazione dei calcoli di cui alla suddetta tabella, segnatamente la distinzione tra costi recurring e up-front, è stata operata considerando come aventi natura up-front le spese di istruttoria e aventi invece natura recurring, per il loro intero ammontare, sia le commissioni del finanziatore sia quelle dell'agente in attività finanziaria (in tal senso ABF, Collegio di Roma, decisione n. 21978/2019)

11) Il risultato non coincide col maggiore importo richiesto da parte ricorrente in quanto la stessa quantifica erroneamente gli importi richiesti nelle somme rimborsate in conteggio estintivo per interessi e commissioni.

12) All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo. Ai sensi delle Disposizioni sul procedimento dinanzi a questo Arbitro, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 94,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6021 del 20 giugno 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA